Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per lo sviluppo

2025/0223(COD)

26.6.2026

PARERE

della commissione per lo sviluppo

destinato alla commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare e alla commissione per la sanità pubblica

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al meccanismo unionale di protezione civile e al sostegno dell'Unione alla preparazione e risposta alle emergenze sanitarie, e recante abrogazione della decisione n. 1313/2013/UE (meccanismo unionale di protezione civile)
(COM(2025)0548 – C10-0174/2025 – 2025/0223(COD))

Relatore per parere: Barry Andrews

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Nell'ambito del pacchetto QFP 2028-2034, la Commissione europea ha adottato una proposta destinata a sostituire e abrogare la "decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile". La Commissione propone di integrare l'attuale meccanismo unionale di protezione civile (UCPM) con una componente di preparazione alle emergenze sanitarie per migliorare l'individuazione e la comprensione delle minacce sanitarie emergenti, e la fornitura di contromisure mediche. La proposta mira inoltre a rafforzare la resilienza dell'UE di fronte alle crisi intersettoriali, in particolare attraverso la creazione di un polo di coordinamento per le crisi.

Per quanto riguarda la decisione relativa all'UCPM 2013, la commissione per lo sviluppo è stata strettamente coinvolta nella procedura legislativa, in quanto l'UCPM ha svolto anche un ruolo complementare, nonché cruciale, nella risposta alle catastrofi umanitarie al di fuori dell'Europa. Questo elemento, insieme al rispetto dei principi umanitari e a un elevato livello di coordinamento con gli attori umanitari, rimarrà di fondamentale importanza per la posizione del Parlamento sulla nuova proposta e una volta che questa sarà entrata in vigore.

È opportuno ricordare che i paesi più duramente colpiti dal crescente numero di catastrofi naturali a livello mondiale, spesso legate ai cambiamenti climatici, sono in larga misura paesi in via di sviluppo con una capacità di risposta molto limitata. Il relatore per parere accoglie pertanto con favore il fatto che il meccanismo unionale rimarrà uno strumento per mobilitare l'assistenza degli Stati membri dell'UE e dimostrare la reattività di quest'ultima alle esigenze umanitarie nonché la sua capacità di mobilitare una risposta rapida, concreta ed efficace alle esigenze urgenti delle vittime di catastrofi naturali e provocate dall'uomo, al di là dei confini europei.

Come è già il caso oggi, la proposta della Commissione prevede che i paesi terzi e gli attori interessati in detti paesi possano partecipare all'UCPM (analogamente a quanto avviene per molti altri programmi dell'Unione) se sono disposti a contribuire finanziariamente e mettendo a disposizione vari tipi di risorse o competenze in modo analogo agli Stati membri dell'UE. Attualmente, l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, l'Islanda, la Moldova, il Montenegro, la Macedonia del Nord, la Norvegia, la Serbia, la Turchia e l'Ucraina partecipano e cooperano alla prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi in qualità di paesi terzi nell'ambito dell'UCPM.

Il relatore per parere della commissione per lo sviluppo suggerisce di modificare la proposta in modo tale da consentire la partecipazione dei paesi terzi non solo come paesi potenzialmente richiedenti assistenza, ma anche come paesi che partecipano pienamente al meccanismo, rendendo possibile la partecipazione di paesi al di fuori del vicinato immediato. Ciò includerebbe i paesi a basso reddito e a reddito medio-basso, ad esempio quelli vicini alle regioni ultraperiferiche dell'Unione o ai paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Riteniamo inoltre che i PTOM, a causa della loro distanza geografica dai paesi dell'UE, necessitino di un'attenzione e di un sostegno specifici in termini di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi. Essi possono fornire punti di riferimento privilegiati per la risposta alle catastrofi e alle richieste dei paesi terzi se la loro cooperazione con i paesi vicini è adeguatamente sostenuta e rafforzata.

Per quanto riguarda lo sviluppo delle capacità e la formazione, ad esempio attraverso la rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile, riteniamo che sia importante rafforzare, nella proposta di regolamento, la dimensione esterna garantendo che le competenze provenienti da paesi terzi possano essere integrate nelle misure di formazione e di sviluppo delle capacità. Suggeriamo inoltre di modificare la proposta in modo da far sì che il personale o gli esperti dispiegati al di fuori dell'UE ricevano una formazione adattata ai contesti specifici dei paesi e degli ambienti in cui sono mobilitati, e che l'UE si assuma il dovere di diligenza nei confronti di coloro che sono dispiegati fornendo il massimo livello di assistenza e sostegno.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo presenta alla commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare e alla commissione per la sanità pubblica, competenti per il merito, quanto segue:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Visto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	vista la relazione di Sauli Niinistö dal titolo "Safer Together: Strengthening Europe's civilian and military preparedness and readiness (Più sicuri insieme: Rafforzare la preparazione e la prontezza civile e militare dell'Europa)"[1 bis],
	[1 bis] Niinistö, Sauli: Safer Together: Strengthening Europe's civilian and military preparedness and readiness (Più sicuri insieme: Rafforzare la preparazione e la prontezza civile e militare dell'Europa)"; 2024.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

(1) ***In considerazione del sensibile aumento*** del numero e della gravità dei pericoli naturali e di origine antropica negli ultimi anni, è ***necessario rafforzare la*** cooperazione nel settore della protezione civile a livello di Unione per ***creare*** un'***Unione*** resiliente, dotata delle capacità necessarie per anticipare e gestire tali rischi e minacce, indipendentemente dalla loro ***natura di*** origine, ***al fine di garantire ai cittadini dell'***Unione ***una protezione adeguata***. Il meccanismo unionale di protezione civile ("meccanismo unionale") dovrebbe ***svolgere tale ruolo rafforzando*** la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri per rafforzare la capacità generale di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi e alle crisi.	(1) ***Alla luce*** del numero e della gravità ***crescenti*** dei pericoli naturali e di origine antropica negli ultimi anni, ***sia all'interno dell'Europa che al di fuori di essa,*** è ***necessaria una*** cooperazione ***rafforzata*** nel settore della protezione civile a livello di Unione per ***costruire*** un'***Europa più*** resiliente, dotata delle capacità necessarie per anticipare e gestire tali rischi e minacce, indipendentemente dalla loro origine, ***e per far sì che l'***Unione ***affronti in modo adeguato le crisi all'interno e al di fuori dei propri confini al fine di integrare gli sforzi locali e di contenere il più possibile l'impatto di tali crisi. Tale cooperazione dovrebbe rispettare il ruolo guida degli Stati membri, mentre l'azione dell'Unione dovrebbe mirare sostanzialmente a fornire valore aggiunto attraverso il coordinamento, il sostegno e l'assistenza pratica***. Il meccanismo unionale di protezione civile ("meccanismo unionale") dovrebbe ***pertanto intensificare*** la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri per rafforzare la capacità generale di prevenzione, preparazione e risposta ***efficace*** alle catastrofi e alle crisi.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Il presente regolamento stabilisce la dotazione finanziaria indicativa per il meccanismo unionale e il finanziamento della preparazione e della risposta alle emergenze sanitarie. Ai fini del presente regolamento, i prezzi correnti sono calcolati applicando un deflatore fisso del 2 %. Al presente regolamento si applica il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio[3] ("regolamento finanziario"). Tale regolamento stabilisce le norme relative alla formazione e all'esecuzione del	(2) Il presente regolamento stabilisce la dotazione finanziaria indicativa per il meccanismo unionale e il finanziamento della preparazione e della risposta alle emergenze sanitarie***. I finanziamenti dell'Unione nel quadro del presente regolamento dovrebbero apportare un chiaro valore aggiunto e rimanere soggetti a un controllo rigoroso, a considerazioni di efficacia in termini di costi e a una sana gestione finanziaria***. Ai fini del presente regolamento, i prezzi correnti sono calcolati applicando un

bilancio generale dell'Unione europea, comprese quelle relative alle sovvenzioni, ai premi, alle donazioni non finanziarie, agli appalti, all'esecuzione indiretta, all'assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio.	deflatore fisso del 2 %. Al presente regolamento si applica il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio[3] ("regolamento finanziario"). Tale regolamento stabilisce le norme relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea, comprese quelle relative alle sovvenzioni, ai premi, alle donazioni non finanziarie, agli appalti, all'esecuzione indiretta, all'assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio.
[3] Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).	[3] Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) ***Le misure di*** prevenzione e preparazione sono sicuramente essenziali per ***rafforzare*** la resilienza ***dell'Unione nel far fronte*** alle catastrofi naturali e di origine antropica, ma l'insorgenza, i tempi e ***l'entità delle catastrofi sono per loro natura imprevedibili***. Le risorse ***finanziarie*** necessarie per ***garantire*** una risposta ***adeguata*** possono ***variare*** notevolmente da un anno all'altro e ***dovrebbero*** essere messe a disposizione ***immediatamente***. Per ***conciliare il principio*** di bilancio ***della prevedibilità con la necessità di reagire rapidamente di fronte a bisogni nuovi, è pertanto necessario adattare l'***esecuzione ***finanziaria*** dei programmi di lavoro. ***Di conseguenza è opportuno autorizzare il***	(3) ***La*** prevenzione e ***la*** preparazione sono sicuramente essenziali per ***migliorare*** la resilienza alle catastrofi naturali e di origine antropica, ma ***tali crisi restano imprevedibili per quanto riguarda*** l'insorgenza, i tempi e ***la portata***. ***Di conseguenza,*** le risorse necessarie per una risposta ***efficace*** possono ***differire*** notevolmente da un anno all'altro e ***devono*** essere messe a disposizione ***rapidamente quando necessario***. Per ***garantire una risposta rapida e pratica preservando nel contempo la responsabilità*** di bilancio, ***è giustificato un grado limitato di flessibilità nell'***esecuzione dei programmi di lavoro. ***Gli*** stanziamenti non utilizzati ***dovrebbero quindi poter essere riportati*** all'anno successivo ***su una base***

riporto degli stanziamenti non utilizzati***,*** ***limitatamente*** all'anno successivo ed esclusivamente destinati alle azioni di risposta, in aggiunta al riporto degli stanziamenti ***autorizzati ai sensi*** dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.	***rigorosamente limitata*** ed ***essere*** esclusivamente destinati alle azioni di risposta, in aggiunta al riporto degli stanziamenti ***già autorizzato a norma*** dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) La prevenzione e la preparazione come elementi integranti di una protezione civile efficace, sia all'interno che all'esterno dell'UE, richiedono un approccio esteso a tutta la società, che comprenda la partecipazione strutturata e significativa delle autorità locali, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni non governative e delle organizzazioni comunitarie di base, comprese le organizzazioni di ispirazione religiosa. Occorre prestare un'attenzione particolare al sostegno alle organizzazioni della società civile locali e nazionali, che possono svolgere un ruolo fondamentale in qualità di operatori di primo intervento e nel raggiungere le popolazioni di difficile accesso. Allo stesso tempo, sono necessarie linee di comando, procedure, protocolli e una gestione chiari, con attori e responsabilità chiaramente stabiliti a ogni livello, per garantire un coordinamento adeguato e una reazione e una risposta tempestive a qualsiasi catastrofe di vaste proporzioni, in particolare per quanto riguarda la risposta alle emergenze e l'assistenza umanitaria complementare.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha dimostrato la necessità di un quadro finanziario pluriennale e di programmi di spesa dell'Unione più flessibili. A tal fine il finanziamento dovrebbe tenere debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell'Unione indicate ***nei pertinenti documenti pubblicati dalla Commissione,*** nelle conclusioni del Consiglio e nelle risoluzioni del Parlamento europeo, garantendo nel contempo sufficiente prevedibilità per l'esecuzione del bilancio.	(4) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha dimostrato la necessità di un quadro finanziario pluriennale e di programmi di spesa dell'Unione più flessibili ***e trasparenti***. A tal fine il finanziamento dovrebbe tenere debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell'Unione indicate nelle ***pertinenti*** conclusioni del Consiglio e nelle risoluzioni del Parlamento europeo, garantendo nel contempo sufficiente prevedibilità per l'esecuzione del bilancio.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Il meccanismo unionale dovrebbe assicurare la protezione di persone, ambiente e beni, alloggi compresi, delle infrastrutture critiche, ***quali le infrastrutture energetiche e dei trasporti o le infrastrutture spaziali,*** e del patrimonio culturale contro ogni tipo di catastrofe naturale e di origine antropica***. Il riferimento alle catastrofi naturali e di origine antropica dovrebbe essere inteso come fatto alle conseguenze di tutti i pericoli naturali e di origine antropica. È opportuno ricomprendere in tale concetto gli atti terroristici, le catastrofi tecnologiche, radiologiche o ambientali, i cambiamenti climatici, l'inquinamento marino e delle acque interne, le interruzioni dell'approvvigionamento idrico e la resilienza idrica, il dissesto idrogeologico, le emergenze sanitarie e altre catastrofi o emergenze ibride non***	(6) Il meccanismo unionale dovrebbe assicurare la protezione di persone, ambiente e beni, alloggi compresi, ***delle strutture educative e assistenziali e degli ospedali,*** delle infrastrutture critiche e del patrimonio culturale contro ogni tipo di catastrofe naturale e di origine antropica***, molte delle quali*** richiedono un coordinamento intersettoriale nelle situazioni in cui trovino applicazione anche altri meccanismi dell'Unione di gestione delle crisi.

definite, che l'evento si verifichi all'interno o all'esterno dell'Unione. Tali catastrofi richiedono un coordinamento intersettoriale nelle situazioni in cui trovino applicazione anche altri meccanismi dell'Unione di gestione delle crisi.	

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) Le interconnessioni tra cambiamenti climatici, degrado ambientale, conflitti e sfollamenti forzati sono sempre più spesso all'origine dei bisogni umanitari.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Al fine di promuovere la coerenza della propria azione internazionale nel settore della protezione civile, l'Unione dovrebbe riconoscere il ruolo fondamentale delle organizzazioni intergovernative rafforzando il dialogo politico e lo scambio di conoscenze e di migliori pratiche, in quanto le catastrofi e le crisi aumentano in termini di scala e diffusione sul piano globale ***e l'Unione condivide i rischi e le minacce in tal senso***.	(8) Al fine di promuovere la coerenza della propria azione internazionale nel settore della protezione civile, l'Unione dovrebbe riconoscere il ruolo fondamentale delle organizzazioni intergovernative rafforzando il dialogo politico e lo scambio di conoscenze e di migliori pratiche, in quanto le catastrofi e le crisi aumentano in termini di scala e diffusione sul piano globale, ***con ripercussioni sugli Stati membri***.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	(8 bis) In considerazione dell'aumento della frequenza e dell'intensità dei rischi naturali, il meccanismo unionale dovrebbe contribuire ad affrontare i fattori alla base del rischio di catastrofi, in particolare nei paesi in via di sviluppo e negli Stati fragili, che sono particolarmente vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici. Le misure di prevenzione, riduzione dei rischi e resilienza dovrebbero andare oltre i soli sistemi di risposta alle emergenze e di allerta rapida. Dovrebbe essere presa in considerazione l'integrazione di approcci ecosistemici al fine di rafforzare la resilienza delle comunità, in particolare nei paesi in via di sviluppo e in altre regioni soggette a catastrofi, per prevenire le catastrofi, resistervi e riprendersi da esse.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Al fine di promuovere un approccio integrato e globale alla gestione dei rischi di catastrofe, l'azione dell'Unione dovrebbe abbracciare tutte le priorità d'azione previste dal quadro di riferimento di Sendai. Sebbene le misure di resilienza e preparazione strutturali siano trattate trasversalmente e nei pertinenti programmi dell'Unione, il meccanismo dovrebbe considerarle nelle diverse fasi del ciclo di gestione delle catastrofi, vale a dire prevenzione, preparazione ***e*** risposta, attraverso una pianificazione e un'azione coordinate che anticipino e attenuino i rischi, rafforzino la preparazione e consentano una risposta efficace, mentre la ripresa e la ricostruzione dovrebbero rimanere prerogativa di altri strumenti dell'Unione. L'Unione dovrebbe promuovere l'importanza della prevenzione	(9) Al fine di promuovere un approccio integrato e globale alla gestione dei rischi di catastrofe, l'azione dell'Unione dovrebbe abbracciare tutte le priorità d'azione previste dal quadro di riferimento di Sendai***, comprese la ripresa e la ricostruzione in base al principio della "migliore ricostruzione"***. Sebbene le misure di resilienza e preparazione strutturali siano trattate trasversalmente e nei pertinenti programmi dell'Unione, il meccanismo dovrebbe considerarle nelle diverse fasi del ciclo di gestione delle catastrofi, vale a dire prevenzione, preparazione***,*** risposta ***e ripresa***, attraverso una pianificazione e un'azione coordinate che anticipino e attenuino i rischi, rafforzino la preparazione e consentano una risposta efficace, mentre la ripresa e la ricostruzione dovrebbero rimanere

delle catastrofi e dell'integrazione delle misure preventive nella governance e nelle politiche settoriali, al fine di ridurre i rischi, rafforzare la resilienza della popolazione, delle infrastrutture e dei servizi essenziali e ridurre al minimo l'impatto delle catastrofi; dovrebbe altresì mirare a sviluppare ulteriormente i propri obiettivi di resilienza alle catastrofi stabiliti dal regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio[8]. Una risposta operativa collettiva più solida a livello di Unione, unitamente al sostegno alle capacità individuali degli Stati membri attraverso misure di sviluppo delle capacità, è essenziale per garantire le competenze, le risorse e le conoscenze necessarie per gestire i rischi, ridurre le vulnerabilità e rafforzare la resilienza ai rischi e alle minacce futuri.	prerogativa di altri strumenti dell'Unione. L'Unione dovrebbe promuovere l'importanza della prevenzione delle catastrofi e dell'integrazione delle misure preventive nella governance e nelle politiche settoriali, al fine di ridurre i rischi, rafforzare la resilienza della popolazione, delle infrastrutture e dei servizi essenziali e ridurre al minimo l'impatto delle catastrofi; dovrebbe altresì mirare a sviluppare ulteriormente i propri obiettivi di resilienza alle catastrofi stabiliti dal regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio[8]. Una risposta operativa collettiva più solida a livello di Unione, unitamente al sostegno alle capacità individuali degli Stati membri ***in materia di protezione civile***, anche a livello locale e regionale, attraverso misure di sviluppo delle capacità, è essenziale per garantire le competenze, le risorse e le conoscenze necessarie per gestire i rischi, ridurre le vulnerabilità e rafforzare la resilienza ai rischi e alle minacce futuri.
[8] Regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 185 del 26.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/836/oj).	[8] Regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 185 del 26.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/836/oj).

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Per ottenere una visione e una comprensione complete e aggiornate del panorama dei rischi a livello nazionale e al livello subnazionale appropriato, gli Stati membri dovrebbero effettuare periodicamente valutazioni dei rischi e pubblicarle, condividendo con la	(10) Per ottenere una visione e una comprensione complete e aggiornate del panorama dei rischi a livello nazionale e al livello subnazionale appropriato, gli Stati membri***, tenendo conto della protezione delle informazioni classificate e sensibili,*** dovrebbero effettuare periodicamente

Commissione le relative informazioni almeno una volta ogni ***cinque*** anni o qualora un cambiamento rilevante del panorama dei rischi ne richieda l'aggiornamento. La Commissione dovrebbe servirsi di tali valutazioni dei rischi, o delle relative sintesi, per elaborare e sviluppare, a livello di Unione, scenari, piani e valutazioni dei rischi e delle minacce in collegamento con le catastrofi, e relazioni sulle misure di gestione dei relativi rischi, in funzione di quanto necessario per una comprensione globale dei rischi che interessano l'Unione e delle capacità per farvi fronte. Tali valutazioni e piani dovrebbero essere coerenti e coordinati con gli altri processi pertinenti a livello nazionale e di Unione.	valutazioni dei rischi e pubblicarle, condividendo con la Commissione le relative informazioni almeno una volta ogni ***quattro*** anni o qualora un cambiamento rilevante del panorama dei rischi ne richieda l'aggiornamento. ***Ove opportuno, tali valutazioni dovrebbero tenere conto anche della dimensione esterna e della cooperazione con i paesi partner.*** La Commissione dovrebbe servirsi di tali valutazioni dei rischi, o delle relative sintesi, per elaborare e sviluppare, a livello di Unione, scenari, piani e valutazioni dei rischi e delle minacce in collegamento con le catastrofi, e relazioni sulle misure di gestione dei relativi rischi, in funzione di quanto necessario per una comprensione globale dei rischi che interessano l'Unione e delle capacità per farvi fronte. Tali valutazioni e piani dovrebbero essere coerenti e coordinati con gli altri processi pertinenti a livello nazionale e di Unione.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) Le informazioni provenienti dall'esterno dell'UE sono anch'esse necessarie per ottenere una panoramica orizzontale dei rischi e delle minacce, dal momento che molti rischi per l'UE hanno origine al di fuori di essa. La Commissione, in cooperazione con il SEAE, ottiene dette informazioni dai paesi partner e dai paesi vicini, e notifica al Consiglio gli eventuali problemi riscontrati nell'ottenimento delle informazioni essenziali.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) I programmi di sviluppo delle capacità e la diffusione e la condivisione degli esiti della ricerca e innovazione sono aspetti essenziali della cooperazione nel settore della protezione civile. Per rafforzare la capacità collettiva di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi, per sostenere la condivisione delle conoscenze all'interno della comunità della protezione civile e l'applicazione della ricerca in tutte le fasi della gestione dei rischi di catastrofe, e per rafforzare la collaborazione e lo scambio di conoscenze tra gli attori della protezione civile e della gestione dei rischi di catastrofe, le organizzazioni della società civile e la comunità della ricerca, è necessario mantenere e rafforzare la rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile ("rete della conoscenza") istituita dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/1956 della Commissione[9]. La rete della conoscenza dovrebbe muovere dal lavoro delle strutture esistenti e collaborare con esse, ossia con gli operatori della protezione civile, i centri di eccellenza, le università, i ricercatori e altri esperti, giovani professionisti e volontari esperti nella gestione delle emergenze, oltre che con tutti gli attori coinvolti nella gestione dei rischi di catastrofe. La rete della conoscenza dovrebbe essere altresì rafforzata in linea con la strategia per l'Unione della preparazione[10], integrandovi azioni specifiche nei settori della preparazione della popolazione e della cooperazione pubblico-privato. Dovrebbe essere in grado di agevolare lo scambio di conoscenze e la cooperazione con le organizzazioni internazionali e, conformemente al quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri, la cooperazione con le autorità regionali e locali, provvedendo a che il loro ruolo, le loro esigenze e le loro capacità siano presi	(15) I programmi di sviluppo delle capacità e la diffusione e la condivisione degli esiti della ricerca e innovazione sono aspetti essenziali della cooperazione nel settore della protezione civile. Per rafforzare la capacità collettiva di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi, per sostenere la condivisione delle conoscenze all'interno della comunità della protezione civile e l'applicazione della ricerca in tutte le fasi della gestione dei rischi di catastrofe, e per rafforzare la collaborazione e lo scambio di conoscenze tra gli attori della protezione civile e della gestione dei rischi di catastrofe, le organizzazioni della società civile e la comunità della ricerca, è necessario mantenere e rafforzare la rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile ("rete della conoscenza") istituita dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/1956 della Commissione[9]. La rete della conoscenza dovrebbe muovere dal lavoro delle strutture esistenti e collaborare con esse, ossia con gli operatori della protezione civile, i centri di eccellenza, le università, i ricercatori e altri esperti, giovani professionisti e volontari esperti nella gestione delle emergenze, oltre che con tutti gli attori coinvolti nella gestione dei rischi di catastrofe. La rete della conoscenza ***dovrebbe inoltre promuovere lo scambio di conoscenze e di migliori pratiche con i partner internazionali, in particolare con i paesi maggiormente esposti alle conseguenze delle catastrofi, al fine di rafforzare la resilienza e i mezzi di risposta. La rete della conoscenza*** dovrebbe essere altresì rafforzata in linea con la strategia per l'Unione della preparazione[10], integrandovi azioni specifiche nei settori della preparazione della popolazione e della cooperazione pubblico-privato. Dovrebbe essere in grado di agevolare lo scambio di conoscenze e la

in considerazione adeguatamente.	cooperazione con le organizzazioni internazionali e, conformemente al quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri, la cooperazione con le autorità regionali e locali, provvedendo a che il loro ruolo, le loro esigenze e le loro capacità siano presi in considerazione adeguatamente. ***La rete della conoscenza dovrebbe inoltre essere sfruttata per fornire una formazione specifica riguardante le attività di spiegamento in contesti di paesi terzi fragili.***
[10] JOIN/2025/130 final.	[10] JOIN/2025/130 final.
[9] Regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 185 del 26.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/836/oj).	[9] Regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 185 del 26.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/836/oj).

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(17 bis) La capacità dell'Unione di rafforzare la resilienza e la preparazione a livello globale e di rispondere alle richieste di sostegno per i soccorsi in caso di catastrofi nei paesi terzi dovrebbe essere migliorata, in quanto la stragrande maggioranza dei paesi più gravemente colpiti dai cambiamenti climatici e dalla fragilità è costituita da paesi terzi a basso reddito; che sono anche tra quelli maggiormente colpiti dalle perdite e dai costi derivanti dalle catastrofi indotte dai cambiamenti climatici e da altre catastrofi. La fornitura di un sostegno ai paesi terzi nell'ambito del meccanismo unionale dovrebbe tenere conto della distanza e del tempo necessari per erogare

	efficacemente il sostegno, nonché di considerazioni relative al rapporto costo/efficacia e di altri sforzi internazionali. Un'attenzione particolare dovrebbe essere prestata alle zone di conflitto e ai contesti fragili, in cui le catastrofi colpiscono in modo sproporzionato popolazioni vulnerabili e in cui l'accesso umanitario è spesso limitato.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) In risposta alla crescente frequenza e gravità delle catastrofi naturali e di origine antropica, il rafforzamento della resilienza sociale intergenerazionale risulta essenziale, ed è una responsabilità collettiva. È necessario sfruttare le risorse collettive delle organizzazioni giovanili e della società civile, dei media, delle istituzioni didattiche, formative e culturali, delle istituzioni scientifiche e del mondo accademico, delle autorità pubbliche, delle parti sociali, del settore privato, delle reti e delle comunità locali e dei cittadini ***per anticipare, prevenire e gestire*** catastrofi e crisi ***e riprendersi da esse***. Un'efficace preparazione della popolazione che includa tutti, ***compresi le donne e i gruppi in situazioni di vulnerabilità, i minori, gli anziani, i rifugiati, le persone appartenenti a minoranze razziali o etniche, come i rom, e le persone con disabilità, così come i turisti e coloro che si trovano nel territorio di uno Stato membro in via temporanea e che possono essere esposti a rischi transfrontalieri***, rafforza la resilienza sociale facendo sì che tutti***, indipendentemente dalle capacità,*** dispongano delle conoscenze, delle competenze e delle risorse necessarie per proteggere se stessi e aiutare gli altri di	(18) In risposta alla crescente frequenza e gravità delle catastrofi naturali e di origine antropica, il rafforzamento della resilienza sociale intergenerazionale risulta essenziale, ed è una responsabilità collettiva. È necessario sfruttare le risorse collettive delle organizzazioni giovanili e della società civile, dei media, delle istituzioni didattiche, formative e culturali, delle istituzioni scientifiche e del mondo accademico, delle autorità pubbliche, delle parti sociali, del settore privato, delle reti e delle comunità locali e dei cittadini***, come anche degli operatori umanitari e degli operatori di prima linea, che svolgono un ruolo critico nella preparazione e nella risposta alle*** catastrofi e ***alle*** crisi***, nonché nella ripresa da esse a livello di comunità. È essenziale garantire a questi attori ambienti operativi sicuri, protetti e abilitanti***. Un'efficace preparazione della popolazione che includa tutti, ***indipendentemente dall'appartenenza a un gruppo sociale, un'etnia, una religione o una nazionalità particolare***, rafforza la resilienza sociale facendo sì che tutti dispongano delle conoscenze, delle competenze e delle risorse necessarie per proteggere se stessi e aiutare gli altri di fronte a potenziali rischi e minacce***,***

fronte a potenziali rischi e minacce.	***riconoscendo nel contempo le esigenze di protezione specifiche dei gruppi vulnerabili nelle situazioni di crisi***.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) La preparazione e la risposta della protezione civile nell'ambito del meccanismo unionale dovrebbero pertanto essere incentrate sulle persone e garantire un accesso non discriminatorio alle informazioni, all'assistenza e alla protezione. La preparazione e la gestione dei rischi di catastrofe dovrebbero inserirsi in un approccio inclusivo, che preveda la mappatura delle vulnerabilità e faccia ricorso a dati disaggregati e a competenze pertinenti in materia di valutazione e pianificazione dei rischi. Tali politiche dovrebbero essere fondate sul rispetto della dignità umana e la parità di genere, promuovere un sostegno efficace per le popolazioni colpite e contribuire al rafforzamento della resilienza alle catastrofi naturali e di origine antropica, come anche alla ripresa sostenibile.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 ter) I volontari e i rappresentanti della società civile coinvolti nelle operazioni di soccorso svolgono un ruolo fondamentale nella preparazione e nella risposta alle catastrofi come pure negli sforzi di ricostruzione. Il presente regolamento

dovrebbe promuovere gli sforzi degli Stati membri volti a garantire la disponibilità di risorse e condizioni atte a sostenere efficacemente le azioni anticrisi.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 bis) Una particolare attenzione dovrebbe essere riservata alle regioni frontaliere, insulari e ultraperiferiche, e alle zone rurali o remote, che possono dover far fronte a vulnerabilità specifiche in caso di crisi transfrontaliere, comprese limitazioni in termini di connettività dei trasporti, accesso medico di emergenza, resilienza energetica, interoperabilità delle comunicazioni e capacità di intervento. Le misure di prevenzione, preparazione e risposta nell'ambito del meccanismo unionale dovrebbero tenere conto di tali specificità territoriali, in particolare al fine di migliorare il coordinamento transfrontaliero, la prontezza operativa e la tempestività dell'assistenza prestata alle popolazioni colpite.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 ter) Il meccanismo unionale può essere utilizzato per sostenere la fornitura di assistenza alimentare nel contesto degli aiuti umanitari.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(21 bis) La preparazione e la resilienza alle emergenze sanitarie devono tenere conto dell'interconnessione tra salute umana, salute animale e salute ambientale, e le misure di cui al presente regolamento dovrebbero pertanto promuovere il coordinamento tra i settori pertinenti, comprese le autorità sanitarie, veterinarie e ambientali.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) L'Unione dovrebbe essere preparata ad incidenti e crisi intersettoriali su vasta scala che colpiscano uno o più Stati membri, compresa la possibilità di un'aggressione armata. Nella maggior parte delle situazioni di crisi, la responsabilità primaria ricade di norma sulle autorità nazionali di protezione civile. In un numero sempre maggiore di casi, come le emergenze sanitarie, gli eventi meteorologici estremi e gli attacchi ibridi o informatici, le autorità civili necessitano tuttavia di sostegno militare. In caso di aggressione armata, le forze militari avrebbero bisogno dell'assistenza dei civili per garantire la continuità di funzionamento dello Stato e della società. È pertanto necessario migliorare l'interazione tra attori civili e militari, senza pregiudicarne le rispettive competenze e in piena cooperazione con gli Stati membri. Come seguito della strategia per l'Unione della preparazione, la Commissione e l'alto rappresentante dovrebbero predisporre accordi sulla preparazione civile-militare. Tali accordi dovrebbero precisare i ruoli, le	(24) L'Unione dovrebbe essere preparata ad incidenti e crisi intersettoriali su vasta scala che colpiscano uno o più Stati membri, compresa la possibilità di un'aggressione armata. Nella maggior parte delle situazioni di crisi, la responsabilità primaria ricade di norma sulle autorità nazionali di protezione civile. In un numero sempre maggiore di casi, come le emergenze sanitarie, gli eventi meteorologici estremi e gli attacchi ibridi o informatici, le autorità civili necessitano tuttavia di sostegno militare. In caso di aggressione armata, le forze militari avrebbero bisogno dell'assistenza dei civili per garantire la continuità di funzionamento dello Stato e della società. È pertanto necessario migliorare l'interazione tra attori civili e militari***, ad esempio la NATO, come anche il coordinamento con gli attori umanitari, comprese le agenzie delle Nazioni Unite, le ONG e i soccorritori locali***, senza pregiudicarne le rispettive competenze e in piena cooperazione con gli Stati membri***, in particolare quando le capacità del***

competenze e le priorità delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e degli Stati membri nell'ambito della preparazione e della risposta agli incidenti e alle crisi.

meccanismo unionale sono dispiegate in risposta a crisi esterne o complesse. Come seguito della strategia per l'Unione della preparazione, la Commissione e l'alto rappresentante dovrebbero predisporre accordi sulla preparazione civile-militare. Tali accordi dovrebbero precisare i ruoli, le competenze e le priorità delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e degli Stati membri nell'ambito della preparazione e della risposta agli incidenti e alle crisi.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) L'uso, in ultima istanza, di mezzi militari a guida civile può costituire un importante contributo alla risposta alle catastrofi. Nei casi in cui risulti appropriato il ricorso alle risorse militari per sostenere operazioni di protezione civile, la cooperazione con le forze militari dovrebbe seguire le modalità, le procedure e i criteri stabiliti dal Consiglio o dai suoi organi competenti affinché il meccanismo unionale possa disporre delle risorse militari d'interesse per la protezione civile, e dovrebbe essere conforme alle linee guida internazionali applicabili.	(25) L'uso, in ultima istanza, di mezzi militari a guida civile può costituire un importante contributo alla risposta alle catastrofi. Nei casi in cui risulti appropriato il ricorso alle risorse militari per sostenere operazioni di protezione civile, la cooperazione con le forze militari dovrebbe seguire le modalità, le procedure e i criteri stabiliti dal Consiglio o dai suoi organi competenti affinché il meccanismo unionale possa disporre delle risorse militari d'interesse per la protezione civile, e dovrebbe essere conforme ***al diritto internazionale umanitario e*** alle linee guida internazionali applicabili***, ivi compresi, se del caso, gli Orientamenti di Oslo sull'uso dei mezzi militari e della protezione civile nell'ambito di interventi internazionali in caso di calamità e gli Orientamenti sull'uso dei mezzi militari e della protezione civile a sostegno delle attività umanitarie delle Nazioni Unite nelle emergenze complesse, come anche gli Orientamenti dell'Unione europea per promuovere l'osservanza del diritto internazionale umanitario***. ***L'impiego delle risorse militari dovrebbe essere finalizzato, in particolare, a proteggere i***

civili, a ridurre al minimo le conseguenze delle catastrofi umanitarie e a sostenere le attività di soccorso e la ricostruzione, anche nel contesto del rafforzamento della resilienza delle comunità colpite dalla crisi.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) La multidimensionalità delle crisi intersettoriali impone che siano gestite in un'ottica globale e integrata, la quale richiede una cooperazione stretta ed efficiente che permetta di fare efficacemente fronte alle sfide che esse pongono. Le autorità nazionali di protezione civile dovrebbero mantenere la competenza primaria a sostegno del meccanismo unionale. Allo stesso tempo è necessario garantire il coordinamento, il monitoraggio e il sostegno delle operazioni intersettoriali a livello di Unione, a supporto delle iniziative nazionali. Per questo motivo è opportuno istituire un polo di coordinamento per le crisi ("polo"). Il polo opera in sinergia con il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) e ne integra le funzioni, ***avvalendosi delle esistenti strutture e competenze dello stesso***. L'ERCC continuerà a svolgere il mandato a sostegno del meccanismo unionale e a fungere da punto centrale di coordinamento operativo con le autorità degli Stati membri, compresi i soggetti da questi autorizzati, le istituzioni e gli organismi dell'Unione e i servizi della Commissione. Per massimizzare l'effetto delle iniziative dovrebbero essere stabilite norme che consentano di potenziare il sostegno dell'Unione all'azione degli Stati membri, in modo da rispecchiarne esattamente le richieste e l'urgenza dei bisogni. Al fine di	(27) La multidimensionalità delle crisi intersettoriali impone che siano gestite in un'ottica globale e integrata, la quale richiede una cooperazione stretta ed efficiente che permetta di fare efficacemente fronte alle sfide che esse pongono. Le autorità nazionali di protezione civile dovrebbero mantenere la competenza primaria a sostegno del meccanismo unionale. Allo stesso tempo è necessario garantire il coordinamento, il monitoraggio e il sostegno delle operazioni intersettoriali a livello di Unione, a supporto delle iniziative nazionali. Per questo motivo è opportuno istituire un polo di coordinamento per le crisi ("polo"). Il polo ***dovrebbe fornire un chiaro valore aggiunto rafforzando il coordinamento strategico, migliorando la condivisione delle informazioni e consentendo risposte più rapide e coerenti a livello dell'Unione in tutte le dimensioni interne ed esterne delle crisi. Il polo*** opera in sinergia con il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) e ne integra le funzioni, ***garantendo l'apporto di un valore aggiunto***. L'ERCC continuerà a svolgere il mandato a sostegno del meccanismo unionale e a fungere da punto centrale di coordinamento operativo con le autorità degli Stati membri, compresi i soggetti da questi autorizzati, le istituzioni e gli organismi dell'Unione e i servizi della Commissione. Per massimizzare l'effetto

collegare in maniera più efficace l'azione esterna con la risposta alle crisi sul piano interno ed evitare sovrapposizioni, il polo dovrebbe cooperare con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e in particolare con il suo Centro di risposta alle crisi, nel rispetto del ruolo e delle competenze dell'alto rappresentante.

delle iniziative dovrebbero essere stabilite norme che consentano di potenziare il sostegno dell'Unione all'azione degli Stati membri, in modo da rispecchiarne esattamente le richieste e l'urgenza dei bisogni. ***Il funzionamento del polo dovrebbe rispettare pienamente il principio di sussidiarietà e non mirare a sostituire le strutture nazionali di gestione delle crisi, né quelle esistenti in seno alla NATO. Nei casi opportuni, il polo dovrebbe inoltre promuovere la coesione tra le azioni esterne e interne dell'Unione, in particolare per quanto riguarda le allerte rapide, la prevenzione delle crisi e il rafforzamento della resilienza.*** Al fine di collegare in maniera più efficace l'azione esterna con la risposta alle crisi sul piano interno ed evitare sovrapposizioni, il polo dovrebbe cooperare con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e in particolare con il suo Centro di risposta alle crisi, nel rispetto del ruolo e delle competenze dell'alto rappresentante. ***Il polo e l'ERCC dovrebbero inoltre garantire il coordinamento con gli attori sul campo, compresi i soccorritori locali e i sistemi di coordinamento umanitario, al fine di rafforzare la complementarità tra gli sforzi di protezione civile, preparazione e risposta umanitaria.***

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) È opportuno che le norme prevedano che la richiesta di assistenza nell'ambito del meccanismo unionale possa emanare dal paese colpito, sia esso uno Stato membro o un paese terzo, dalle Nazioni Unite e relative agenzie o da un'organizzazione internazionale specificamente indicata a tal fine. Le richieste di assistenza dovrebbero poter	(30) È opportuno che le norme prevedano che la richiesta di assistenza nell'ambito del meccanismo unionale possa emanare ***da uno Stato membro o*** dal paese colpito, sia esso uno Stato membro o un paese terzo, dalle Nazioni Unite e relative agenzie o da un'organizzazione internazionale specificamente indicata a tal fine. Le richieste di assistenza dovrebbero

indicare il tipo di protezione civile o di soccorso necessario per far fronte all'emergenza, anche quando la richiesta riguarda risorse a duplice uso.	poter indicare il tipo di protezione civile o di soccorso necessario per far fronte all'emergenza, anche quando la richiesta riguarda risorse a duplice uso. ***Esse dovrebbero essere formulate in modo tale da favorire un approccio decisionale basato sulle esigenze, dando la priorità alle popolazioni più vulnerabili.***

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) In situazioni di rischio acuito di catastrofe in uno Stato membro o in un paese terzo dovrebbe essere possibile l'assegnazione temporanea di mezzi di risposta nell'ambito del meccanismo unionale. ***Ciò*** dovrebbe comportare lo spiegamento temporaneo di risorse e gruppi di risposta in previsione di eventi naturali o di origine antropica.	(32) In situazioni di rischio acuito di catastrofe in uno Stato membro o in un paese terzo dovrebbe essere possibile***, su richiesta,*** l'assegnazione temporanea di mezzi di risposta nell'ambito del meccanismo unionale. ***Tale assegnazione*** dovrebbe comportare lo spiegamento temporaneo di risorse e gruppi di risposta in previsione di eventi naturali o di origine antropica.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Le risorse di rescEU possono essere dispiegate al di fuori dell'Unione qualora ***un pericolo*** naturale o di origine antropica assuma proporzioni considerevoli ***e*** abbia rilevanza internazionale***. Siffatto spiegamento dovrebbe essere preso in considerazione*** nei casi in cui ***l'Unione abbia interesse a rispondere all'emergenza*** o qualora la crisi possa avere ripercussioni sull'Unione, anche nei casi in cui minacci cittadini dell'Unione, richieda un intervento urgente e sia stata notificata nel contesto di altri strumenti	(38) Le risorse di rescEU possono essere dispiegate al di fuori dell'Unione qualora ***una crisi*** naturale o di origine antropica assuma proporzioni considerevoli***,*** abbia rilevanza ***regionale o*** internazionale ***e non possa essere adeguatamente gestita dalla risposta interna dei paesi colpiti, oppure*** nei casi in cui ***dette risorse integrino un'assistenza umanitaria,*** o qualora la crisi possa avere ripercussioni sull'Unione, anche nei casi in cui minacci cittadini dell'Unione, richieda un intervento urgente e sia stata notificata nel contesto di altri

dell'Unione o di meccanismi di risposta internazionali.	strumenti dell'Unione o di meccanismi di risposta internazionali***, e tenendo conto nel contempo delle soluzioni più efficaci sotto il profilo dei costi, delle competenze e della vicinanza***.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) Negli ultimi anni il meccanismo unionale è stato attivato ripetutamente per effettuare evacuazioni mediche da paesi terzi colpiti da catastrofi i cui sistemi sanitari erano in sovraccarico***, in particolare in risposta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e alla crisi umanitaria a Gaza, come pure a seguito dell'incendio di un locale notturno nella Macedonia del Nord***, per provvedere al trasferimento in condizioni di sicurezza e al trattamento dei pazienti negli Stati membri e negli altri paesi associati al meccanismo unionale che si erano offerti volontari. Nelle operazioni su larga scala l'Unione dovrebbe quindi sostenere una serie di azioni che consentano di coordinare il trasferimento dei pazienti dal paese richiedente allo Stato membro che fornirà le cure***;*** tali azioni possono includere lo spiegamento di una squadra di valutazione e il transito a breve termine in una struttura medica locale o in un polo specificamente istituito per l'evacuazione medica; pertanto è opportuno che norme comuni specifichino sia le attività da considerare parte integrante di un'operazione di evacuazione medica sia le condizioni e procedure per l'istituzione e la gestione di poli destinati ad agevolare l'evacuazione medica.	(43) Negli ultimi anni il meccanismo unionale è stato attivato ripetutamente per effettuare evacuazioni mediche da paesi terzi colpiti da catastrofi i cui sistemi sanitari erano in sovraccarico, per provvedere al trasferimento in condizioni di sicurezza e al trattamento dei pazienti negli Stati membri e negli altri paesi associati al meccanismo unionale che si erano offerti volontari. Nelle operazioni su larga scala l'Unione dovrebbe quindi sostenere una serie di azioni che consentano di coordinare il trasferimento dei pazienti dal paese richiedente allo Stato membro che fornirà le cure ***o a un paese terzo.*** Tali azioni possono includere lo spiegamento di una squadra di valutazione e il transito a breve termine in una struttura medica locale o in un polo specificamente istituito per l'evacuazione medica; pertanto è opportuno che norme comuni specifichino sia le attività da considerare parte integrante di un'operazione di evacuazione medica sia le condizioni e procedure per l'istituzione e la gestione di poli destinati ad agevolare l'evacuazione medica.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Considerando 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(43 bis) L'Unione dovrebbe cooperare con i partner internazionali nei suoi sforzi di preparazione, anche in un'ottica di salute globale, in ragione della complessità e dell'interconnessione di rischi di carattere globale quali pandemie, cambiamenti climatici, perturbazioni della catena di approvvigionamento o minacce ibride.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Considerando 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(44 bis) I rischi di catastrofe si concentrano sempre più in contesti fragili e interessati da conflitti, dove la vulnerabilità è ulteriormente aggravata da crisi prolungate, da una governance debole e dall'insicurezza; è quindi opportuno prestare un'attenzione particolare ai contesti di questo tipo, che richiedono approcci alla gestione dei rischi di catastrofe mirati e in funzione della situazione, anche rafforzando la connessione tra la risposta alle emergenze nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile e la cooperazione allo sviluppo a lungo termine, al fine di affrontare le cause profonde della fragilità.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Considerando 44 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	(44 ter) La partecipazione di paesi terzi al meccanismo unionale dovrebbe basarsi sulla loro volontà e capacità di contribuire in modo significativo agli obiettivi del presente regolamento ed essere soggetta agli opportuni accordi di associazione. L'associazione dovrebbe essere aperta anche ai paesi che non fanno parte del vicinato immediato, compresi i paesi a basso reddito e a reddito medio-basso, in particolare, ma non solo, a quelli vicini alle regioni ultraperiferiche dell'Unione e ai paesi e territori d'oltremare.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Considerando 44 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(44 quater) L'Unione promuove lo scambio di competenze e approcci innovativi in materia di gestione dei rischi di catastrofe e relativa risposta, anche traendo insegnamenti, in modo proattivo, da paesi terzi con una vasta esperienza nella gestione dei rischi di catastrofe. La cooperazione e il partenariato con i paesi terzi, compresi quelli meno sviluppati, sono non solo un'espressione di solidarietà e un'espressione degli impegni assunti nell'ambito del quadro di Sendai delle Nazioni Unite, ma anche strumenti necessari per migliorare la preparazione dell'Unione stessa, nonché un modo per investire nello sviluppo reciproco delle capacità e nello scambio di conoscenze.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Considerando 44 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	(44 quinquies)La preparazione dei paesi terzi alle catastrofi dovrebbe essere sostenuta in modo coerente, anche attraverso strumenti di cooperazione esterna e di sviluppo quali l'iniziativa "Global Gateway", che è in grado di promuovere la preparazione e di integrare sistemi di allerta precoce, il rafforzamento delle capacità regionali di sorveglianza delle malattie e l'agevolazione del trasferimento di tecnologia e delle capacità di produzione locali di vaccini e medicinali nell'ambito di quadri di cooperazione a lungo termine.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
(49) Laddove l'assistenza nell'ambito del meccanismo unionale concorra a una risposta umanitaria ***da parte dell'Unione, in particolare in situazioni emergenziali complesse***, le azioni finanziate a norma del presente regolamento dovrebbero rispettare i principi umanitari e i principi che regolano il ricorso alla protezione civile e l'impiego delle risorse militari illustrati dal consenso europeo sull'aiuto umanitario. Tali azioni dovrebbero tenere conto anche delle altre risposte umanitarie di emergenza finanziate dall'Unione, garantendo l'allineamento con gli orientamenti e gli obiettivi stabiliti. Il meccanismo unionale ***dovrebbe sostituire il meccanismo unionale di protezione civile istituito dalla decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[18]***.	(49) Laddove l'assistenza nell'ambito del meccanismo unionale concorra a una risposta umanitaria ***più ampia***, le azioni finanziate a norma del presente regolamento dovrebbero rispettare i principi umanitari ***di neutralità, umanità, imparzialità e indipendenza,*** e i principi che regolano il ricorso alla protezione civile e l'impiego delle risorse militari illustrati dal consenso europeo sull'aiuto umanitario ***e dagli Orientamenti di Oslo sull'uso dei mezzi militari e della protezione civile***. Tali azioni dovrebbero tenere conto anche delle altre risposte umanitarie di emergenza finanziate dall'Unione, garantendo l'allineamento con gli orientamenti e gli obiettivi stabiliti***, e il coordinamento con i pertinenti attori umanitari, fra cui le Nazioni Unite, le componenti del Movimento della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, e altri attori pertinenti della società civile***. ***Nel contesto delle catastrofi naturali e delle emergenze tecnologiche, ambientali e sanitarie,*** il meccanismo unionale ***può fornire un importante contributo alle***

azioni umanitarie in virtù della sua velocità, specializzazione, efficienza ed efficacia, in particolare nella fase iniziale della risposta di soccorso.

[18] Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/1313/oj).

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Considerando 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(49 bis) La sicurezza e la protezione del personale umanitario e della protezione civile dovrebbero essere una priorità. L'Unione dovrebbe promuovere misure volte a proteggere gli operatori umanitari anche attraverso la formazione, l'attenuazione dei rischi, il sostegno mentale, il dovere di diligenza e la difesa del rispetto del DIU.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Considerando 49 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(49 ter) Le regioni ultraperiferiche dell'Unione e i paesi e territori d'oltremare (PTOM) necessitano di un'attenzione e di un sostegno specifici in termini di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi, ma possono anche rappresentare un punto di riferimento privilegiato per rispondere alle catastrofi e alle richieste dei paesi terzi. La

	cooperazione delle regioni ultraperiferiche e dei PTOM con i paesi vicini a tale riguardo dovrebbe pertanto essere sostenuta e rafforzata.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Considerando 49 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(49 quater) Il meccanismo unionale dovrebbe sostituire il meccanismo unionale di protezione civile istituito dalla decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis].
	[1 bis] Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) le azioni nei paesi terzi relative alla mobilitazione e all'invio di esperti e di squadre di protezione civile dell'Unione europea ("squadre EUCP") per fornire consulenza in merito alle misure di prevenzione e preparazione***, *cui si aggiungono la cooperazione in materia di formazione e la condivisione di conoscenze ed esperienze nell'ambito della rete della conoscenza***;	(b) le azioni nei paesi terzi relative alla mobilitazione e all'invio di esperti e di squadre di protezione civile dell'Unione europea ("squadre EUCP") per fornire consulenza in merito alle misure di prevenzione e preparazione;

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) la cooperazione in materia di formazione, sviluppo di capacità e condivisione di conoscenze ed esperienze nell'ambito della rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile;

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Nell'applicazione delle misure di prevenzione, preparazione e risposta a norma del presente regolamento ***sono prese in considerazione*** le necessità ***particolari*** delle regioni isolate o ultraperiferiche e di altre regioni o isole dell'Unione ***in termini di prevenzione, preparazione e risposta***.	7. Nell'applicazione delle misure di prevenzione, preparazione e risposta a norma del presente regolamento***, le azioni riflettono*** le necessità ***specifiche*** delle regioni isolate o ultraperiferiche e di altre regioni o isole dell'Unione ***e dei paesi e territori d'oltremare, compresa la loro necessità di una stretta cooperazione con i paesi terzi che sono loro più vicini***.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. La risposta a norma del presente regolamento tiene conto delle necessità particolari dei paesi e territori d'oltremare in termini di risposta.	***soppresso***

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	(2 bis) "conflitto armato": un conflitto armato internazionale o non internazionale quale definito dalle convenzioni di Ginevra del 1949 e, se del caso, dai relativi protocolli addizionali;

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) "settore": area specifica di attività ***sociale, governativa ed economica*** interconnessa***, in particolare sanità, ambiente, trasporti, energia, sicurezza e altre aree di attività vulnerabili*** alle catastrofi;	(3) "settore": area specifica di attività interconnessa ***caratterizzata da particolari funzioni sociali, pubbliche o economiche e da vulnerabilità specifiche o comuni*** alle catastrofi;

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) "assistenza": esperti, moduli, ***altri mezzi di risposta o*** squadre di supporto e assistenza tecnica, ***con le relative*** attrezzature e assistenza in natura***, compresi i materiali di soccorso o le forniture***, e ***offerte*** delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e altre capacità necessarie per alleviare le conseguenze immediate di una catastrofe o di una crisi;	(4) "assistenza": esperti, moduli, ***materiali di soccorso o forniture,*** squadre di supporto e assistenza tecnica, attrezzature e assistenza in natura, e ***qualsiasi tipo di sostegno*** delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e altre capacità necessarie per alleviare le conseguenze immediate di una catastrofe o di una crisi;

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) "preparazione": stato di prontezza e	(5) "preparazione": stato di prontezza e

capacità di mezzi umani e materiali, strutture, sistemi, comunità e organizzazioni ottenuto da un'attività condotta in anticipo, in virtù del quale è possibile garantire una risposta rapida ed efficace;	capacità di mezzi umani e materiali, ***infrastrutture,*** strutture, sistemi, comunità e organizzazioni ottenuto da un'attività condotta in anticipo, in virtù del quale è possibile garantire una risposta rapida ed efficace;

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) "approccio ecosistemico": utilizzo dei sistemi naturali per ridurre i rischi e aiutare le persone e le comunità ad adattarsi ai cambiamenti climatici;

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) "allerta rapida": fornitura tempestiva ed efficace di informazioni che mettano in condizione di agire per evitare o ridurre i rischi e gli effetti negativi di una catastrofe e di facilitare la preparazione di una risposta efficace;	(9) "allerta rapida": fornitura tempestiva ed efficace di informazioni che mettano in condizione di agire per evitare***, mitigare*** o ridurre i rischi e gli effetti negativi di una catastrofe e di facilitare la preparazione di una risposta efficace;

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) "capacità di gestione dei rischi": capacità di uno Stato membro o delle sue regioni di ridurre, adeguarsi ai o mitigare i rischi (impatti e probabilità di un disastro), individuati nelle sue valutazioni dei rischi fino a livelli accettabili in detto Stato	(16) "capacità di gestione dei rischi": capacità di uno Stato membro o delle sue regioni***, o di un paese associato o di un paese terzo,*** di ridurre, adeguarsi ai o mitigare i rischi (impatti e probabilità di un disastro), individuati nelle sue valutazioni

membro. La capacità di gestione dei rischi è valutata in termini di capacità tecnica, finanziaria e amministrativa di effettuare adeguate valutazioni dei rischi, di pianificare la gestione dei rischi a fini di prevenzione e di preparazione e di stabilire misure di prevenzione e preparazione ai rischi;	dei rischi fino a livelli accettabili in detto Stato membro. La capacità di gestione dei rischi è valutata in termini di capacità tecnica, finanziaria e amministrativa di effettuare adeguate valutazioni dei rischi, di pianificare la gestione dei rischi a fini di prevenzione e di preparazione e di stabilire misure di prevenzione e preparazione ai rischi;

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) "costi operativi": tutti i costi di esercizio di una risorsa o di mobilitazione di un esperto o di una squadra dell'EUCP durante un'operazione. Tali costi possono comprendere costi relativi al personale, ai trasporti internazionali e locali, alla logistica, ai beni di consumo e alle forniture, al mantenimento e altri costi necessari per garantire l'uso efficace di tali risorse;	(21) "costi operativi": tutti i costi di esercizio di una risorsa o di mobilitazione di un esperto o di una squadra dell'EUCP durante un'operazione. Tali costi possono comprendere costi relativi al personale, ai trasporti internazionali e locali, alla logistica, ai beni di consumo e alle forniture, al mantenimento e altri costi necessari per garantire l'uso efficace di tali risorse; ***i costi operativi possono verificarsi anche dopo la conclusione di una mobilitazione, ad esempio per il ripristino della funzionalità o la riparazione di mezzi e attrezzature danneggiati durante le operazioni;***

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) "paese associato": paese terzo che ha firmato un accordo con l'Unione per partecipare ad azioni a norma del presente regolamento ***alle stesse condizioni degli Stati membri***. Salvo diversa indicazione, i riferimenti agli Stati membri si intendono	(23) "paese associato": paese terzo che ha firmato un accordo con l'Unione per partecipare ad azioni a norma del presente regolamento. Salvo diversa indicazione, i riferimenti agli Stati membri si intendono comprendere ***i paesi*** associati;

comprendere ***gli Stati*** associati;

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La finalità generale del presente regolamento è il rafforzamento della cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri ai fini della prevenzione, preparazione e risposta, nell'ottica della gestione delle conseguenze, a tutti i tipi di catastrofi naturali e di origine antropica, alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero che si verifichino all'interno dell'Unione o altrove ***e alle situazioni in cui l'evento eserciti un effetto simultaneo su più settori***.	1. La finalità generale del presente regolamento è il rafforzamento della cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri***, e se del caso i paesi associati,*** ai fini della prevenzione, preparazione e risposta, nell'ottica della gestione delle conseguenze, a tutti i tipi di catastrofi naturali e di origine antropica, alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero che si verifichino all'interno dell'Unione o altrove.

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) rafforzamento della comprensione e dell'anticipazione dei rischi e delle minacce di catastrofe, ***comprese quelle collegate*** ai cambiamenti climatici e alla salute pubblica, e interventi proattivi per prevenirne o attenuarne i potenziali effetti; promozione della prevenzione e della preparazione; intensificazione della collaborazione tra autorità di protezione civile, autorità sanitarie e altre autorità competenti;	(a) rafforzamento della comprensione e dell'anticipazione dei rischi e delle minacce di catastrofe, ***compresi quelli collegati*** ai cambiamenti climatici e alla salute pubblica***, nonché quelli derivanti dal cambiamento di utilizzo del suolo, dalla deforestazione, dal degrado degli ecosistemi, dalla perdita di biodiversità e da pratiche di gestione non sostenibili delle risorse naturali, che colpiscono in particolare i paesi in via di sviluppo o meno sviluppati***, e interventi proattivi per prevenirne o attenuarne i potenziali effetti; promozione della prevenzione***, della resilienza*** e della preparazione; intensificazione della collaborazione tra autorità di protezione civile, autorità sanitarie e altre autorità competenti***,***

	comunità locali, volontari, mondo accademico, organizzazioni non governative e organizzazioni di comunità;

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) segnatamente tramite la rete della conoscenza, agevolazione dello sviluppo di capacità a livello ***di Unione e di Stati membri***, in particolare promuovendo e aumentando la diffusione e l'impiego dei risultati della ricerca e innovazione nelle catastrofi e crisi, mettendo a disposizione e attuando programmi di sviluppo delle capacità quali formazione ed esercitazioni, valutazioni inter pares, spiegamento di esperti e squadre EUCP per fornire consulenza sulle misure di prevenzione e preparazione, competenze di altro tipo e assistenza tecnica e finanziaria per sostenere strategie, piani e investimenti e promuovere la prevenzione, la preparazione e la resilienza;	(b) segnatamente tramite la rete della conoscenza, agevolazione dello sviluppo di capacità a livello ***appropriato***, in particolare promuovendo e aumentando la diffusione e l'impiego dei risultati della ricerca e innovazione nelle catastrofi e crisi, mettendo a disposizione e attuando programmi di sviluppo delle capacità quali formazione ed esercitazioni, valutazioni inter pares, spiegamento di esperti e squadre EUCP per fornire consulenza sulle misure di prevenzione e preparazione, competenze di altro tipo e assistenza tecnica e finanziaria per sostenere strategie, piani e investimenti e promuovere la prevenzione, la preparazione e la resilienza***, nel rispetto della diversità dei sistemi nazionali di gestione delle crisi. Nei casi opportuni, tali azioni possono altresì sostenere lo scambio di esperienze e misure di sviluppo delle capacità nei paesi partner, in particolare in quelli più esposti alle conseguenze delle catastrofi***;

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) miglioramento della preparazione ***a livello di Stati membri e di Unione, a tutti i livelli della società,*** per rispondere alle catastrofi, in particolare: i) con il sostegno dell'ERCC e del polo e le relative strutture	(c) miglioramento della preparazione per rispondere alle catastrofi, in particolare: i) con il sostegno dell'ERCC e del polo e le relative strutture di comunicazione e informazione per il

di comunicazione e informazione per il coordinamento e la conoscenza situazionale tra le autorità degli Stati membri e le strutture unionali di gestione delle crisi esistenti; ii) tramite il sostegno allo sviluppo e al mantenimento/manutenzione di sistemi di allerta rapida efficaci per rilevare e comunicare ***le minacce di*** catastrofi imminenti, così da permettere interventi tempestivi di prevenzione o di attenuazione degli effetti; iii) tramite lo sviluppo e il mantenimento/manutenzione di mezzi di risposta, il rafforzamento della relativa interoperabilità e la considerazione delle potenzialità di duplice uso ***in caso*** di ***crisi***; iv) tramite la regolare integrazione delle considerazioni relative alla prevenzione dei rischi di catastrofe e alla preparazione alle catastrofi nelle politiche e nei quadri finanziari a livello nazionale e di Unione nell'intento di rafforzare la resilienza a lungo termine; v) tramite la facilitazione della preparazione e della resilienza fra tutti gli attori e portatori di interessi, a tutti i livelli dell'amministrazione, le autorità civili e militari, la società civile ***e*** il settore privato, e la disponibilità delle funzioni sociali vitali al fine di rafforzare la preparazione della popolazione e la resilienza della società nel complesso;	coordinamento e la conoscenza situazionale tra le autorità degli Stati membri e le strutture unionali di gestione delle crisi esistenti; ii) tramite il sostegno allo sviluppo e al mantenimento/manutenzione di sistemi di allerta rapida efficaci per rilevare e comunicare catastrofi imminenti, ***emergenze e minacce sanitarie,*** così da permettere interventi tempestivi di prevenzione o di attenuazione degli effetti; iii) tramite lo sviluppo e il mantenimento/manutenzione di mezzi di risposta, il rafforzamento della relativa interoperabilità e la considerazione delle potenzialità di duplice uso ***per gestire gli effetti*** di ***una catastrofe***; iv) tramite la regolare integrazione delle considerazioni relative alla prevenzione dei rischi di catastrofe e alla preparazione alle catastrofi nelle politiche e nei quadri finanziari a livello nazionale e di Unione nell'intento di rafforzare la resilienza a lungo termine***, per cui, nei casi appropriati, tali azioni possono anche contribuire a promuovere la resilienza e la capacità di risposta nei paesi partner, in particolare quelli più esposti ai rischi, anche attraverso lo scambio di esperienze e buone pratiche***; v) tramite la facilitazione della preparazione e della resilienza fra tutti gli attori e portatori di interessi, a tutti i livelli dell'amministrazione, le autorità civili e militari, la società civile***, compresi gli organismi volontari di protezione civile,*** il settore privato, e la disponibilità delle funzioni sociali vitali al fine di rafforzare la preparazione della popolazione e la resilienza della società nel complesso;

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) sostegno alla preparazione e	(e) sostegno alla preparazione e

risposta degli Stati membri e dell'Unione alle crisi intersettoriali, in particolare tramite il potenziamento dell'assistenza per pararne l'intensità e l'impatto e, laddove necessario, il sostegno alla risposta attivata nell'ambito di altri strumenti dell'Unione di risposta alle crisi o di gestione dei rischi, anche tramite il polo, e il supporto alla cooperazione e al coordinamento tra i competenti attori civili e militari, in particolare sostenendo l'istituzione di un dispositivo generale di preparazione civile-militare;	risposta degli Stati membri e dell'Unione alle crisi intersettoriali, ***all'interno e all'esterno dell'Unione europea,*** in particolare tramite il potenziamento dell'assistenza per pararne l'intensità e l'impatto e, laddove necessario, il sostegno alla risposta attivata nell'ambito di altri strumenti dell'Unione di risposta alle crisi o di gestione dei rischi, anche tramite il polo, e il supporto alla cooperazione e al coordinamento tra i competenti attori civili e militari, in particolare sostenendo l'istituzione di un dispositivo generale di preparazione civile-militare;

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(f bis) garantire che le azioni, in particolare nei paesi terzi, sostengano gli obiettivi dell'Unione in materia di adattamento ai cambiamenti climatici, di mitigazione dei loro effetti e di biodiversità e, se del caso, contribuiscano a rafforzare la resilienza degli ecosistemi quale strumento di riduzione del rischio di catastrofi.

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) elaborare disposizioni che precisino ruoli e responsabilità, stabilire le priorità per la preparazione e la risposta alle catastrofi e alle crisi all'interno dell'Unione e tracciare a livello di Unione scenari su cui basare la formazione e le esercitazioni al medesimo livello e stabilire le migliori pratiche, comprese procedure operative	(b) elaborare***, in stretta collaborazione con gli Stati membri,*** disposizioni che precisino ruoli e responsabilità, stabilire le priorità per la preparazione e la risposta alle catastrofi e alle crisi all'interno dell'Unione e tracciare a livello di Unione scenari su cui basare la formazione e le esercitazioni al medesimo livello e stabilire

standard, e i meccanismi di una cooperazione e una comunicazione efficaci negli scenari di crisi.	le migliori pratiche, comprese procedure operative standard, e i meccanismi di una cooperazione e una comunicazione efficaci negli scenari di crisi***, garantendo che il coordinamento civile-militare sia condotto in conformità del diritto internazionale umanitario applicabile***.

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi possono erogare contributi finanziari o non finanziari aggiuntivi nell'ambito del presente regolamento. I contributi finanziari aggiuntivi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), d) o e), o dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.	1. Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi***, inclusi soggetti di diritto privato,*** possono erogare contributi finanziari o non finanziari aggiuntivi nell'ambito del presente regolamento. I contributi finanziari aggiuntivi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), d) o e), o dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. ***Tali contributi sono pubblicati periodicamente dalla Commissione europea sul sito web dedicato al meccanismo unionale.***

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I seguenti paesi terzi possono associarsi nell'ambito del presente regolamento mediante associazione completa o parziale, conformemente agli obiettivi stabiliti all'articolo 4 e ai pertinenti accordi internazionali o a	*(Non concerne la versione italiana)*

eventuali decisioni adottate nel quadro di tali accordi e applicabili a:

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) membri dell'Associazione europea di libero scambio ***che sono membri dello Spazio economico europeo,*** nonché microstati europei;	(a) membri dell'Associazione europea di libero scambio nonché microstati europei;

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Ai fini della lettera b), l'associazione dei paesi a basso reddito e dei paesi a reddito medio-basso può essere agevolata tenendo conto delle loro capacità di bilancio limitate e si può derogare parzialmente al contributo contabilizzandolo come aiuto pubblico allo sviluppo in linea con i criteri del comitato per l'aiuto allo sviluppo dell'OCSE.

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Ai fini del paragrafo 1, lettere c) e d), nell'esaminare una domanda di associazione la Commissione consulta debitamente il Parlamento europeo e il Consiglio prima di avviare negoziati per un accordo di associazione, così da valutare il valore per l'Unione di associare un paese terzo nell'ambito del

	meccanismo unionale. Il paese richiedente contribuisce in modo sostanziale al meccanismo unionale, come richiesto per gli altri paesi associati di cui al paragrafo 2, e dimostra l'allineamento ai valori e agli interessi dell'Unione e al diritto internazionale.

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 14 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Al fine di promuovere un sistema efficace e coerente di prevenzione e preparazione nell'ambito del meccanismo unionale, gli Stati membri:	Al fine di promuovere un sistema efficace e coerente di prevenzione e preparazione nell'ambito del meccanismo unionale, gli Stati membri ***e i paesi associati***:

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Ove opportuno o necessario per gli obiettivi generali di cui agli articoli 2 e 4, le misure di sviluppo delle capacità e l'assistenza di cui al paragrafo precedente possono essere estese anche ai paesi terzi che non sono paesi associati.

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La rete della conoscenza aggrega, elabora e diffonde conoscenze e informazioni d'interesse per il meccanismo unionale e per il supporto di iniziative collaborative degli attori della protezione civile e della gestione dei rischi di	1. La rete della conoscenza***, in coordinamento con i rappresentanti delle autorità nazionali di protezione civile,*** aggrega, ***migliora,*** elabora e diffonde conoscenze e informazioni d'interesse per il meccanismo unionale e per il supporto di

catastrofe ***all'interno dell'Unione***, tra cui organizzazioni della società civile, autorità locali e regionali, settore privato e comunità della ricerca, ***sulla base di*** un approccio multirischio.	iniziative collaborative degli attori della protezione civile e della gestione dei rischi di catastrofe, tra cui organizzazioni della società civile, autorità locali e regionali, settore privato e comunità della ricerca, ***nonché attori umanitari quali le agenzie delle Nazioni Unite, il comitato internazionale del Movimento della Croce rossa e della Mezzaluna rossa, organizzazioni non governative e gli operatori di soccorso locali, secondo*** un approccio multirischio.

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 6 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
(ii) l'istituzione e la gestione di un programma di formazione ed esercitazioni e di un programma di scambio di esperti in materia di prevenzione, preparazione e risposta, destinato agli operatori della protezione civile e agli addetti alla gestione delle catastrofi e delle crisi. I programmi sono incentrati sullo scambio delle migliori pratiche nel campo della protezione civile e della gestione delle catastrofi e delle crisi e lo incoraggiano, e prevedono corsi comuni. Lo scambio di competenze in tema di gestione delle catastrofi e delle crisi prevede lo scambio di operatori professionali e di volontari esperti. Il programma di formazione ed esercitazioni e il programma di scambio di esperti mirano a rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione in tema di protezione civile e di gestione delle catastrofi e delle crisi, a migliorare il coordinamento, la compatibilità e la complementarità dei mezzi di cui agli articoli 20 e 21 e a migliorare le competenze degli esperti di cui all'articolo 33;	(ii) l'istituzione e la gestione di un programma di formazione ed esercitazioni e di un programma di scambio di esperti in materia di prevenzione, preparazione e risposta, destinato agli operatori della protezione civile e agli addetti alla gestione delle catastrofi e delle crisi. I programmi sono incentrati sullo scambio delle migliori pratiche nel campo della protezione civile***, della protezione del personale umanitario*** e della gestione delle catastrofi e delle crisi e lo incoraggiano, e prevedono corsi comuni. Lo scambio di competenze in tema di gestione delle catastrofi e delle crisi prevede lo scambio di operatori professionali e di volontari esperti ***e può includere tali operatori professionali e volontari di paesi terzi non associati. È garantita l'offerta di formazione ed esercitazioni su misura per i paesi fragili e colpiti da conflitti, compresa la formazione specifica riguardo al contesto per gli esperti prima del loro invio***. Il programma di formazione ed esercitazioni e il programma di scambio di esperti mirano a rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione in tema di protezione civile e

	di gestione delle catastrofi e delle crisi, a migliorare il coordinamento, la compatibilità e la complementarità dei mezzi di cui agli articoli 20 e 21 e a migliorare le competenze degli esperti di cui all'articolo 33***. I programmi di formazione, di esercitazioni e di scambio di esperti riguardano inoltre le norme in materia di sicurezza, protezione e dovere di diligenza per il personale e i volontari mobilitati, compresi moduli sulla protezione del personale, sulla gestione dei rischi per la sicurezza e sulle procedure operative sicure in contesti complessi o ad alto rischio, nonché sulla salute mentale e sul sostegno psicosociale***;

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la maggiore diffusione e attivazione dei risultati della ricerca e innovazione in tutte le fasi della protezione civile e della gestione dei rischi di catastrofe e la promozione dell'interazione tra i risultati della ricerca e innovazione, il settore privato e le autorità degli Stati membri;	(b) la maggiore diffusione e attivazione dei risultati della ricerca e innovazione in tutte le fasi della protezione civile e della gestione dei rischi di catastrofe e la promozione dell'interazione tra i risultati della ricerca e innovazione, il settore privato***, le organizzazioni della società civile*** e le autorità degli Stati membri;

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 6 – lettera c – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Detta azione include, ove opportuno, le lezioni apprese dagli interventi realizzati al di fuori dell'Unione riguardo allo sfruttamento dei collegamenti e delle sinergie tra l'assistenza fornita nell'ambito del meccanismo unionale e la risposta	***Detta azione può anche coinvolgere la ricerca e l'analisi condotte da attori esterni, compresi gli istituti accademici e di ricerca, e rafforzare la capacità degli attori operativi di condurre essi stessi la ricerca applicata e operativa, migliorando in tal modo le pratiche basate su dati***

umanitaria;	***concreti nella gestione delle catastrofi.*** Detta azione include, ove opportuno, le lezioni apprese dagli interventi realizzati al di fuori dell'Unione riguardo allo sfruttamento dei collegamenti e delle sinergie ***e il rafforzamento del coordinamento*** tra l'assistenza fornita nell'ambito del meccanismo unionale e la risposta umanitaria;

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. La Commissione rafforza la cooperazione in materia di sviluppo di capacità e diffusione dei risultati della ricerca e innovazione e promuove la condivisione delle conoscenze e delle esperienze tra la rete e le organizzazioni internazionali e i paesi terzi, in particolare al fine di contribuire a rispettare gli impegni internazionali, in particolare quelli del quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030.	8. La Commissione rafforza la cooperazione in materia di sviluppo di capacità e diffusione dei risultati della ricerca e innovazione e promuove la condivisione delle conoscenze e delle esperienze tra la rete e le organizzazioni internazionali e i paesi terzi, in particolare al fine di contribuire a rispettare gli impegni internazionali, in particolare quelli del quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030. ***Tale cooperazione comprende, se del caso, il coordinamento con i partner umanitari e gli operatori di primo intervento, al fine di garantire che le attività di ricerca, innovazione e sviluppo delle capacità siano basate sulle esigenze e siano pertinenti dal punto di vista operativo.***

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. In linea con i principi di solidarietà e gli impegni stabiliti nel quadro di Sendai per la riduzione del

	rischio di catastrofi, nella sua cooperazione con i paesi terzi, compresi i paesi in via di sviluppo o meno sviluppati, la rete della conoscenza promuove partenariati reciproci basati sulla conoscenza e garantisce la partecipazione attiva degli attori locali e delle organizzazioni di comunità al fine di contribuire allo sviluppo di capacità specifiche al contesto, sostenibili e inclusive, rafforzando nel contempo i sistemi di gestione del rischio di catastrofi nei paesi partner.

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione sostiene gli Stati membri nella sensibilizzazione della popolazione ai rischi di catastrofe.	2. La Commissione sostiene gli Stati membri ***e i paesi associati*** nella sensibilizzazione della popolazione ai rischi di catastrofe.

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Gli Stati membri forniscono orientamenti e misure adeguati per garantire la sicurezza e il benessere del personale e dei volontari mobilitati nell'esercizio delle loro funzioni, in linea con i principi del dovere di diligenza.

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il pool europeo di protezione civile (ECPP) è costituito da un pool di mezzi di risposta impegnati volontariamente dagli Stati membri e comprende moduli, altri mezzi di risposta, categorie di esperti e squadre di supporto e assistenza tecnica (TAST). La Commissione stabilisce sia le norme relative all'individuazione degli esperti, dei moduli e degli altri mezzi di risposta degli Stati membri sia i requisiti operativi per il funzionamento e l'interoperabilità dei moduli e lo spiegamento in un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 35, paragrafo 2.	1. Il pool europeo di protezione civile (ECPP) è costituito da un pool di mezzi di risposta impegnati volontariamente dagli Stati membri e comprende moduli, altri mezzi di risposta, categorie di esperti e squadre di supporto e assistenza tecnica (TAST). La Commissione stabilisce sia le norme relative all'individuazione degli esperti, dei moduli e degli altri mezzi di risposta degli Stati membri sia i requisiti operativi per il funzionamento e l'interoperabilità dei moduli e lo spiegamento in un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 35, paragrafo 2. ***Tali requisiti operativi comprendono altresì disposizioni che garantiscono la sicurezza, la protezione e il dovere di diligenza del personale mobilitato, compresa l'applicazione della gestione dei rischi per la sicurezza e di procedure operative sicure, in particolare durante le operazioni ad alto rischio o transfrontaliere. Il coordinamento con i partner umanitari è promosso, ove opportuno, per garantire la complementarità.***

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. La Commissione, in coordinamento con gli Stati membri, garantisce che le risorse di rescEU siano disponibili per le regioni particolarmente vulnerabili, comprese le regioni ultraperiferiche e frontaliere, in particolare quelle situate vicino a zone di guerra.

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. Le risorse di rescEU sono disponibili per la risposta previa richiesta di assistenza presentata tramite l'ERCC in conformità dell'articolo 28. La Commissione, per il tramite dell'ERCC e in stretto coordinamento con lo Stato membro ***richiedente*** e lo Stato membro che ospita il mezzo di risposta, decide in merito allo spiegamento e alla smobilitazione di tali risorse e dirime i casi di richieste contrastanti.	10. Le risorse di rescEU sono disponibili per la risposta previa richiesta di assistenza presentata tramite l'ERCC in conformità dell'articolo 28. La Commissione, per il tramite dell'ERCC e in stretto coordinamento con lo Stato membro ***o gli Stati membri richiedenti o i paesi terzi richiedenti*** e lo Stato membro che ospita il mezzo di risposta, decide in merito allo spiegamento e alla smobilitazione di tali risorse e dirime i casi di richieste contrastanti.

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
12. Lo Stato membro nel cui territorio sono ***mobilitati*** le risorse di rescEU è responsabile della conduzione delle operazioni di risposta. Nell'evento di mobilitazioni al di fuori dell'Unione, gli Stati membri che ospitano le risorse di rescEU sono tenuti ad assicurare che dette risorse siano pienamente ***integrati*** nella risposta generale.	12. Lo Stato membro nel cui territorio sono ***mobilitate*** le risorse di rescEU è responsabile della conduzione delle operazioni di risposta. Nell'evento di mobilitazioni al di fuori dell'Unione, gli Stati membri che ospitano le risorse di rescEU***, con il sostegno e la cooperazione dell'ERCC,*** sono tenuti ad assicurare che dette risorse siano pienamente ***integrate*** nella risposta generale ***in stretta cooperazione e consultazione con le Nazioni Unite***.

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
16. Fatte salve le necessità operative interne degli Stati membri, le risorse di	16. Fatte salve le necessità operative interne degli Stati membri, le risorse di

rescEU possono essere dispiegate in risposta a catastrofi e crisi al di fuori dell'Unione che hanno un impatto consistente sull'Unione o sugli Stati membri ovvero che preoccupano a livello internazionale.	rescEU possono essere dispiegate in risposta a catastrofi e crisi al di fuori dell'Unione, comprese quelle che hanno un impatto consistente sull'Unione o sugli Stati membri ovvero che preoccupano a livello internazionale***, sulla base di una valutazione delle esigenze e tenendo conto del valore aggiunto e della disponibilità delle capacità di rescEU. Le attività di spiegamento al di fuori dell'Unione, in particolare in contesti fragili, sono effettuate nel pieno rispetto dei principi umanitari e del regolamento relativo all'aiuto umanitario.***

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per la dimensione esterna delle crisi intersettoriali il polo coopera strettamente con il centro di risposta alle crisi del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) nel rispetto dei relativi ruoli e competenze.	2. Per la dimensione esterna delle crisi intersettoriali il polo ***di coordinamento per le crisi*** coopera strettamente con il centro di risposta alle crisi del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) ***così da evitare la duplicazione degli sforzi,*** nel rispetto dei relativi ruoli e competenze***, e opera per assicurare il pieno rispetto del regolamento relativo all'aiuto umanitario e delle norme applicabili del diritto internazionale umanitario***.

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Qualora l'assistenza sia fornita in situazioni di conflitto armato, ciò avviene nel rigoroso rispetto del diritto internazionale umanitario e dei principi umanitari.

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Gli interventi al di fuori dell'Unione ai sensi del presente articolo possono essere condotti sotto forma di interventi di assistenza autonomi o di contributo a un intervento guidato da un'organizzazione internazionale. Il coordinamento dell'Unione è pienamente integrato nel coordinamento generale fornito dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e relative agenzie, di cui rispetta il ruolo di guida. In caso di catastrofi di origine antropica o di emergenze complesse, la Commissione garantisce la coerenza con il consenso europeo sull'aiuto umanitario e il rispetto dei principi umanitari.	9. Gli interventi al di fuori dell'Unione ai sensi del presente articolo possono essere condotti sotto forma di interventi di assistenza autonomi o di contributo a un intervento guidato da un'organizzazione internazionale. Il coordinamento dell'Unione è pienamente integrato nel coordinamento generale fornito dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e relative agenzie, di cui rispetta il ruolo di guida. In caso di catastrofi di origine antropica o di emergenze complesse, la Commissione garantisce la coerenza con il consenso europeo sull'aiuto umanitario e il rispetto dei principi umanitari ***e del diritto internazionale umanitario***.

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. Il coordinamento dell'assistenza a paesi terzi effettuato tramite il meccanismo unionale non ***incide né sui*** contatti ***e*** l'assistenza ***bilaterali*** tra gli Stati membri e il paese colpito né ***sulla*** cooperazione tra gli Stati membri e le Nazioni Unite e altre rilevanti organizzazioni internazionali. ***Tali contatti e assistenza bilaterali possono essere usati anche per contribuire al*** coordinamento tramite il meccanismo unionale e alla trasmissione all'ERCC di informazioni su eventuali contatti e assistenza bilaterali nei confronti del paese colpito.	11. Il coordinamento dell'assistenza a paesi terzi ***non associati*** effettuato tramite il meccanismo unionale non ***ostacola né il coordinamento e i*** contatti ***bilaterali con il paese colpito, né*** l'assistenza tra gli Stati membri e il paese colpito***,*** né ***la*** cooperazione tra gli Stati membri e le Nazioni Unite e altre rilevanti organizzazioni internazionali. ***Gli Stati membri si impegnano a intraprendere tali azioni in modo tale da sostenere e agevolare il*** coordinamento tramite il meccanismo unionale e alla trasmissione all'ERCC di informazioni su eventuali contatti e assistenza bilaterali nei confronti

del paese colpito.

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
12. L'assistenza può essere offerta da altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione e coordinata nell'ambito della risposta a norma del presente articolo.	12. L'assistenza può essere offerta ***e fornita*** da altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione e coordinata nell'ambito della risposta a norma del presente articolo.

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La Commissione sostiene tramite l'ERCC gli esperti e le squadre EUCP selezionati, nominati o dispiegati a norma del presente articolo nella preparazione di un piano che tratta la sicurezza in tutti i suoi aspetti, condividendo la propria valutazione della situazione di sicurezza e impartendo istruzioni di sicurezza nel briefing della missione. La Commissione sostiene gli esperti e le squadre EUCP nella preparazione di ulteriori misure di attenuazione e delle altre misure necessarie prima dello spiegamento o durante.	6. La Commissione sostiene tramite l'ERCC gli esperti e le squadre EUCP selezionati, nominati o dispiegati a norma del presente articolo nella preparazione di un piano che tratta la sicurezza in tutti i suoi aspetti, condividendo la propria valutazione della situazione di sicurezza e impartendo istruzioni di sicurezza nel briefing della missione. La Commissione sostiene gli esperti e le squadre EUCP nella preparazione di ulteriori misure di attenuazione e delle altre misure necessarie prima dello spiegamento o durante. ***Nei casi che coinvolgono paesi fragili e colpiti da conflitti, la Commissione fornisce, ove necessario, sostegno agli esperti inviati. La responsabilità del dovere di diligenza nei confronti degli esperti inviati, in particolare di quelli che fanno parte delle squadre EUCP, è condivisa tra gli Stati membri e la Commissione.***

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 34 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il sostegno a raccolta di dati, scambio di informazioni e sistemi di allerta rapida e di sorveglianza;	(a) il sostegno a raccolta di dati, scambio di informazioni e sistemi di allerta rapida e di sorveglianza***, al fine di conseguire lo sviluppo e la diffusione rapidi di vaccini, terapie e strumenti diagnostici, nonché di contenere o ridurre la propagazione***;

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 34 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) azioni a supporto dello sviluppo, dell'attuazione e del monitoraggio di capacità, anche tramite la cooperazione tra autorità nazionali e con i portatori di interessi, e a supporto dello sviluppo e spiegamento degli strumenti e delle infrastrutture necessari, infrastrutture informatiche comprese.	(d) azioni a supporto dello sviluppo, dell'attuazione e del monitoraggio di capacità, anche tramite la cooperazione tra autorità nazionali e con i portatori di interessi, e a supporto dello sviluppo e spiegamento degli strumenti e delle infrastrutture necessari, infrastrutture informatiche comprese***, tenendo conto nel contempo, se del caso, delle misure volte a rafforzare la preparazione e la protezione degli operatori di primo intervento, in linea con i principi del dovere di diligenza***.

ALLEGATO: DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, il presidente nella sua qualità di relatore per parere dichiara di aver incluso nel suo parere contributi su questioni attinenti all'oggetto del fascicolo che ha ricevuto, ai fini dell'elaborazione del progetto parere, dai rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio[1], o dai rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate, qui di seguito elencati:

1. Rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio
Save the Children
CEPI - Coalition for Epidemic Preparedness Innovations
2. Rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate
Nulla

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità del presidente nella sua qualità di relatore per parere.

Quando delle persone fisiche sono identificate nell'elenco con il loro nome, la loro funzione o entrambi, il presidente nella sua qualità di relatore per parere dichiara di aver sottoposto alle persone fisiche interessate l'informativa del Parlamento europeo sulla protezione dei dati n. 484 (https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do), che definisce le condizioni applicabili al trattamento dei loro dati personali e i diritti connessi a tale trattamento.

[1] Accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (GU L 207 dell'11.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2021/611/oj).

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Meccanismo unionale di protezione civile, sostegno dell'Unione alla preparazione e risposta alle emergenze sanitarie e abrogazione della decisione n. 1313/2013/UE (meccanismo unionale di protezione civile)
Riferimenti	COM(2025)0548 – C10-0174/2025 – 2025/0223(COD)
Commissione(i) competente(i) per il merito Annuncio in Aula	ENVI SANT 23.10.2025 23.10.2025
Parere espresso da Annuncio in Aula	DEVE 23.10.2025
Relatore(trice) per parere Nomina	Barry Andrews 5.11.2025
Esame in commissione	14.4.2026
Approvazione	25.6.2026
Esito della votazione finale	+: 14 –: 1 0: 3

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
DA PARTE DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

14	+
PPE	Niels Geuking, Reinhold Lopatka, Lukas Mandl, Liudas Mažylis
Renew	Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Valérie Devaux
S&D	Robert Biedroń, Murielle Laurent, Marit Maij, Leire Pajín, Marco Tarquinio
Verts/ALE	Katrin Langensiepen, Ana Miranda Paz

1	-
ESN	Tomasz Froelich

3	0
ECR	Kristoffer Storm
PfE	Catherine Griset, György Hölvényi

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti